

SINTESI DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

ART. 1 PARTECIPAZIONE Ciascuna componente della scuola ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti da affiggere in appositi spazi o distribuire alle singole persone, previa autorizzazione del dirigente scolastico.

ART. 4 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Lo studente, al compimento del diciottesimo anno di età, potrà richiedere alla scuola, con apposito atto scritto, che il passaggio a persone diverse dalla sua di tutte le informazioni che lo riguardano avvenga, da allora in poi, solo con il suo esplicito consenso. La scuola provvederà ad avvertire la famiglia o chi ne fa le veci della avvenuta presentazione della richiesta.

ART. 5 COMUNICAZIONI Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono, di norma, tramite il Registro elettronico. In taluni casi la scuola può usare altri mezzi di comunicazione (ad es. telefono, posta elettronica, SMS, portale dell'Istituto, ecc.). Studenti e loro genitori sono tenuti a tenersi aggiornati consultando quotidianamente il Registro elettronico e il sito web dell'Istituto in quanto la scuola, con la pubblicazione delle comunicazioni, si ritiene sollevata dall'obbligo di informazione. Sono previste ulteriori forme di comunicazione scuola-famiglia attraverso incontri periodici collettivi adeguatamente pubblicizzati. E' inoltre possibile avere contatti diretti con la Scuola. Il Dirigente scolastico ed i docenti ricevono su appuntamento. La Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 ed il sabato (su appuntamento) dalle ore 10 alle ore 11.

ART. 7 ENTRATA L'accesso ai locali scolastici è consentito agli allievi, salvo diverso accordo con la Direzione, soltanto a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni del mattino. Prima di allora gli studenti possono accedere esclusivamente all'atrio principale dell'Istituto ed agli attigui punti di ristoro.

A partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni del mattino gli alunni devono raggiungere la propria aula utilizzando esclusivamente i due ingressi principali della scuola. Una volta entrato, lo studente passa sotto la responsabilità della scuola che ne assume il controllo per tutto il tempo di lezione previsto nella giornata.

ART. 10 INTERVALLI Durante gli intervalli non è consentita agli allievi l'uscita dall'ambito scolastico. Sono però fruibili come spazi esterni il cortile tra le due ali dell'edificio est e l'area compresa tra i due edifici dell'Istituto. L'uscita all'esterno avviene esclusivamente attraverso i due ingressi principali e la porticina di accesso al cortile interno dell'edificio est. La sorveglianza durante l'intervallo spetta agli insegnanti in servizio l'ora precedente ed ai collaboratori scolastici.

ART. 12 USCITE DALL'AULA E DALLA SCUOLA DURANTE E DOPO LE LEZIONI Durante le ore di lezione gli alunni possono allontanarsi dalle aule o dai laboratori solo con l'autorizzazione dell'insegnante o -in sua assenza- del collaboratore scolastico del piano, ma non devono sostare negli spazi interni o esterni di pertinenza della scuola. Ciò significa che non devono girovagare senza scopo per l'istituto né uscire all'esterno.

L'uscita degli alunni da ciascuna classe al termine delle lezioni avviene sotto la vigilanza dei docenti in servizio nell'ultima ora di lezione, i quali devono controllare lo stato in cui vengono lasciati i locali e verificare che l'esodo degli allievi dall'edificio scolastico avvenga in modo ordinato e tranquillo esclusivamente attraverso i due ingressi principali e che nessun allievo rimanga all'interno della scuola.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO: SINTESI PER DOCENTI

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA (Artt. 1 e 2) Oltre agli organismi istituzionali di partecipazione, gli insegnanti possono chiedere di utilizzare alcuni locali dell'istituto per motivi connessi con l'attività propria della Scuola ed hanno il diritto di diffondere le loro idee mediante l'uso di documenti da affiggere in appositi spazi o distribuire alle singole persone, previa comunicazione al dirigente scolastico. Gli insegnanti in servizio nelle ore in cui si svolgono le assemblee di classe sono tenuti a vigilare (rimanendo in aula o nelle sue vicinanze) perché i lavori si svolgano ordinatamente.

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (Art. 3) La richiesta per l'uscita didattica va presentata dall'insegnante accompagnatore con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista per l'uscita didattica, che deve prevedere, di norma, il 100% delle adesioni. La programmazione dei viaggi di istruzione di durata superiore al giorno deve avvenire, di norma, entro i Consigli di classe del mese di novembre; ad essi devono partecipare almeno i 2/3 dei componenti effettivi della classe.

COMUNICAZIONI (Art. 5) Il Registro elettronico è il principale mezzo di comunicazione scuola famiglia. Sono previsti anche incontri collettivi e sono possibili contatti diretti. Il Dirigente scolastico ed i docenti ricevono su appuntamento. La Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 ed il sabato (su appuntamento) dalle ore 10 alle ore 11.

ENTRATA (Art. 7) Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per l'accoglienza e la vigilanza degli alunni. Al suono della campanella che segnala l'inizio delle lezioni gli allievi devono essere in classe.

RITARDI (Art. 8) L'entrata in aula alla prima ora di lezione entro i primi dieci minuti (cinque minuti alla prima ora di lezione pomeridiana) è ammessa, ma va giustificato il ritardo. L'entrata in aula alla prima ora di lezione con un ritardo superiore ai dieci minuti (cinque minuti alla prima ora di lezione pomeridiana) non è ammessa. In tal caso, l'allievo dovrà attendere l'inizio della successiva ora di lezione e giustificare il ritardo. L'entrata in aula nelle ore seguenti è ammessa all'inizio di ciascuna ora di lezione solo in presenza di giustificazione e per gravi e comprovati motivi.

CAMBI D'ORA (Art. 9) Nei cambi d'ora gli allievi devono rimanere in aula. Il rilascio dell'eventuale autorizzazione ad allontanarsi dall'aula non compete all'insegnante uscente, salvo che questi abbia la possibilità di informare dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione il collega subentrante.

INTERVALLI (Art. 10) Durante gli intervalli non è consentita agli allievi l'uscita dall'ambito scolastico. Sono però fruibili come spazi esterni il cortile tra le due ali dell'edificio est e l'area compresa tra i due edifici dell'Istituto. Per nessun motivo è consentito allontanarsi da questi luoghi. L'uscita all'esterno avviene esclusivamente attraverso i due ingressi principali e la porticina di accesso al cortile interno dell'edificio est. La sorveglianza durante l'intervallo spetta agli insegnanti in servizio l'ora precedente ed ai collaboratori scolastici. Il rientro in aula al termine dell'intervallo deve essere tempestivo.

PAUSA PRANZO (Art. 11) L'intervallo tra le lezioni antimeridiane e quelle pomeridiane non è considerato "tempo scuola", quindi può essere trascorso dagli allievi anche al di fuori dell'Istituto. La Scuola mette a disposizione degli allievi che lo desiderino alcuni locali ove trascorrere la pausa pranzo.

USCITE DALL'AULA E DALLA SCUOLA DURANTE E DOPO LE LEZIONI (Art. 12)

Durante le ore di lezione gli alunni possono allontanarsi dalle aule o dai laboratori solo con l'autorizzazione dell'insegnante o -in sua mancanza- del collaboratore scolastico del piano, ma non devono sostare negli spazi interni o esterni di pertinenza della scuola. Ciò significa che non devono girovagare senza scopo per l'istituto né uscire all'esterno. Al termine delle lezioni gli insegnanti devono controllare lo stato in cui vengono lasciati i locali ed assistere all'uscita degli alunni. Salvo il caso di malessere improvviso dello studente, l'uscita anticipata occasionale dalle lezioni deve avvenire nei cambi d'ora e deve essere richiesta il giorno prima o, al più tardi, all'inizio della mattinata all'insegnante nella cui ora lo studente non sarà più presente. L'assenza alle lezioni pomeridiane non si configura come uscita anticipata, quindi non va preannunciata e va giustificata come assenza. L'uscita anticipata dalle lezioni del minorenne può avvenire solo in presenza del genitore o di chi ne fa le veci, il quale deve presentarsi al centralino (entrata principale) per l'opportuno riconoscimento da parte di un operatore e lì restare in attesa. L'operatore che ha proceduto al riconoscimento avvertirà il collaboratore scolastico del piano il quale, a sua volta, chiamerà l'allievo interessato. La chiamata da parte del collaboratore scolastico del piano solleva gli insegnanti da qualsiasi responsabilità per quanto riguarda il rispetto delle procedure previste per l'uscita anticipata occasionale dalle lezioni del minorenne. Le uscite anticipate occasionali dalle lezioni, ancorché preventivamente richieste ed accordate, dovranno comunque essere giustificate sul Registro elettronico.

ASSENZE (Art. 13) Le assenze non vanno comunicate in anticipo, ma devono essere giustificate tramite il Registro elettronico prima del rientro a scuola. Nessun certificato medico deve essere presentato per le assenze superiori ai cinque giorni. Per assenze superiori al 25% delle ore di lezione fare riferimento all'art. 14 del Regolamento di Istituto.

GIUSTIFICAZIONI (Artt. 8, 12, 13) Le giustificazioni vanno presentate tramite Registro elettronico e senza ulteriori documentazioni, che andranno invece consegnate alla scuola prima dello scrutinio finale solo nel caso servissero per derogare dal numero minimo di ore di lezione necessario per essere scrutinati. Le assenze vanno giustificate entro il giorno del rientro; i ritardi vanno giustificati entro il giorno successivo; le uscite anticipate, ancorché preannunciate e, per i minori, avvenute in presenza dell'adulto con firma o delega depositata in segreteria, vanno comunque giustificate entro il giorno successivo.

MALESSERI E PROBLEMI MEDICI (Art. 14) In caso di malessere l'allievo non dovrà contattare direttamente la famiglia, ma si rivolgerà ai propri docenti, che valuteranno la situazione ed eventualmente provvederanno ad informare i familiari per il tramite della Segreteria. Per problemi particolari di salute fare riferimento all'art. 14 del Regolamento di Istituto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (Artt. 15-18) Le sanzioni disciplinari sono il richiamo verbale, il richiamo scritto, l'ammonizione scritta e la sospensione con o senza obbligo di frequenza. I richiami verbale e scritto sono di competenza dell'insegnante, l'ammonizione scritta è assegnata dal Dirigente scolastico, la sospensione è decisa dal Dirigente scolastico in casi particolari, altrimenti, dal Consiglio di classe o di Istituto. Avverso le sanzioni dell'ammonizione scritta e della sospensione è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola.